



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO "IVA PACETTI" PRATO

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT

website: <http://www.pacetti.prato.edu.it/>

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado "Annessa Pacetti" ai sensi rt. 5, comma 1 del D.P.R. n°. 249 del 24 giugno 1998, D.P.R. 235/2007 e nota MIUR 3602 del 31/07/2008, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
 - a. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
 - b) decidere in merito ai conflitti che dovessero sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico
 - un docente designato dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto
 - due genitori eletti dai genitori mediante votazione da tenersi ogni tre anni contestualmente alle elezioni degli Organi Collegiali di istituto; i due genitori che saranno eletti non potranno fare contemporaneamente parte del Consiglio di Istituto. Nelle more dell'effettuazione delle prossime elezioni degli Organi Collegiali di istituto componenti dell'Organo sono designati dal Consiglio di Istituto con separata delibera immediatamente successiva a quella di approvazione del presente regolamento.
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. Per la scelta di tale supplente nel caso di docenti si provvederà a designazione da parte del Presidente del Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente, fra i docenti membri dello stesso, mentre per i genitori si scorrerà la graduatoria dei non eletti. Lo stesso procedimento si applicherà alla surroga in caso di decadenza dal diritto a partecipare all'Organo di Garanzia (ad esempio, trasferimento del docente o cessata frequenza dei figli nell'istituto)
5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero

insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. Ogni riunione deve essere verbalizzata in forma riassuntiva e sottoscritta dal presidente e dal segretario. La funzione di segretario è svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria e sufficiente, anche in caso di prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per voti validamente espressi si intenderanno i voti favorevoli o contrari, senza contare gli astenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.